



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Donatella De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 14228 dell'anno 2017 discussa all'udienza del 18/11/2021

TRA

[REDACTED] L. [REDACTED]

rappresentato e difeso dall' avv. SANCES MATTEO procuratore domiciliatario;

Ricorrente

CONTRO

INPS

Rappresentato e difeso dall'avv. **[REDACTED]**

Resistente

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE

Rappresentato e difeso dall'avv. **[REDACTED]**

Resistente

Oggetto: Opposizione a intimazione di pagamento, cartelle esattoriali e ruolo sottostante FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 30.11.2017, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n 059 2017 **[REDACTED]**000 recante, tra le tante, anche le cartelle di pagamento n. 05920060003286724000 - 05920060040262211000 - 0592007**[REDACTED]**0000 - 0592007**[REDACTED]**0000 - 0592007**[REDACTED]**0000 - 0592008**[REDACTED]**00000 - 0592008**[REDACTED]**0000 relative a contributi previdenziali Inps relativi ad annualità tra l'anno 1999 ed il 2008, eccependo la prescrizione sia quinquennale che decennale. Chiedeva, pertanto, accertarsi la prescrizione dei crediti ivi azionati dall'Inps.

Si costituivano Agenzia delle Entrate e Riscossione e l'Inps che concludevano per il rigetto del ricorso.

Nelle note conclusive Agenzia delle Entrate (succeduta ex lege ad Equitalia Sud spa) dava atto della sgravio totale dell'estratto di ruolo in applicazione chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere rientrando l'importo in parola tra quelli passibili di sgravio ex art 4 dl 41/21 conv in L 69/21.

Il ricorso va definito con sentenza di cessata materia del contendere avendo Agenzia delle Entrate operato la sgravio totale delle cartelle di pagamento qui opposte (0592006[REDACTED]000 - 0592006[REDACTED]000 - 0592007[REDACTED]000 - 0592007[REDACTED]000 - 0592007[REDACTED]000 - 0592008[REDACTED]000 - 0592008[REDACTED]000), come evincibile dall'estratto do ruolo aggiornato, rientrando l'importo nella sfera di applicazione di cui all'art 4 comma 4 e seguenti dl 41/21 conv con L 69/21.

In relazione alle varie cartelle di pagamento qui va dichiarata la cessata materia del contendere, trattandosi di debiti INPS sotto i € 5000 affidati al concessionario tra il 2000 ed il 2010 e come tali rientranti nel provvedimento sgravio di cui all'art 4 comma 4 dl 41/21 con con L 69/21.

Nello specifico tale norma prevede lo stralcio dei debiti fino a cinquemila euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 così disponendo:

4. Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorche' ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.

Alla luce del conseguente sgravio del debito va dichiarata cessata la materia del contendere.

Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, applicando il principio di soccombenza virtuale, va rilevato che Agenzia delle Entrate pur a fronte della notifica delle cartella di pagamento tra il 27.2.2006 ed il 16.1.2009, ha comunque nuovamente attivato la procedura esecutiva, oltre 5 anni dalla notifica dell'ultima cartella di pagamento, notificando l'intimazione di pagamento n 059 2017 [REDACTED]000 in data 12.9.2017, così manifestando la volontà di procedere con la riscossione della somma.

Pertanto essendo ormai consolidato l'orientamento relativo alla prescrizione quinquennale e non decennale dei crediti contributivi, appare fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente con applicazione del principio di soccombenza virtuale nella misura del 50%, stante il contrasto di giurisprudenza (all'epoca dell'emissione dell'intimazione di pagamento) relativamente alla prescrizione decennale o quinquennale dei crediti contributivi portati da cartelle di pagamento non opposte

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI LECCE

Dichiara cessata la materia del contendere atteso lo sgravio delle cartelle di pagamento n
0592006[REDACTED]000 - 0592006[REDACTED]000 - 0592007[REDACTED]000 -
0592007[REDACTED]000 - 0592007[REDACTED]000 - 0592008[REDACTED]000 -
0592008[REDACTED]000 ex art 4 comma 4 dl 41/21 con con L 69/21.

Spese compensate al 50%.

Condanna Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle residue spese di lite in favore del
procuratore distrattario del ricorrente che si liquidano in € 1000 oltre spese vive, 15% rimborso
spese generali iva e cpa.

Lecce, li 18/11/2021

Il Giudice

Dott Donatella De Giorgi



TRIBUNALE DI LECCE

SEZIONE LAVORO

Il sottoscritto Direttore Amministrativo visti gli atti d'ufficio e i registri di cancelleria, da cui si evince la mancata proposizione dell'appello nei termini di legge avverso la sentenza di primo grado n. 3832 / 2021,

CERTIFICA

il passaggio in giudicato della suddetta sentenza ai sensi degli artt. 325 e 327 C.p.c.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge a richiesta dell'avv. MATTEO SANDO

Lecce, 11-05-2022



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO F2
Ass. Anna DE SIATO

Anna De Siato